

Avv. Massimiliano FABIO
Patrocinante in Cassazione
 Via Sardegna, 1 – Complesso Agorà
 Sant'Agata di Militello (ME)
 Cod. Fisc. FBAMSM70D28F158V
 P.IVA 02089130831
 Tel - Fax 0941701160 Cell 3930701160
 massimilianofabio@pec.giuffre.it

TRIBUNALE DI CALTAGIONE

SEZIONE LAVORO

**RICORSO EX ART. 700 CPC con
 istanza autorizzazione alla notifica ex art 151 C.P.C.**

Per Prof. GENNARO Giovanni

-Ricorrente

Contro

MIUR - Ministero della Istruzione Università e Ricerca

Oggi M.I. – Ministero dell'Istruzione

in persona del legale rappresentante Cod. Fisc. 80185250588

Viale Trastevere n.76/A - 00153 ROMA (RM)

- Resistente

§ § §

Il Prof. **GENNARO Giovanni**, nato a Messina, il 04.07.1976, c. f. GNNGNN76L04F158W, e ivi residente in Via S.S. 114 Km 15.200 n.29, elettivamente domiciliato in Via Sardegna, n. 1 Complesso Agorà di Sant'Agata di Militello (ME) nello studio dell'**Avv. Massimiliano FABIO** del Foro di Patti, c. f. FBA MSM 70D28 F158V, fax 0941 701160, con domicilio digitale presso la pec massimilianofabio@pec.giuffre.it, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di delega allegata in calce al presente atto,

PREMESSO IN FATTO

- 1)** che il ricorrente è titolare nel posto normale della c. d. c. AM56 - STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (VIOLINO) nella scuola secondaria di I grado "ARCOLEO - DA FELTRE" di Caltagirone (CT), cod. CTMM822017, a seguito di assunzione, con decorrenza giuridica dall'1.09.2021, retrodatata all'1.09.2020, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007 per il comparto scuola, in quanto vincitore di concorso indetto con D.D. n.510/2020;
- 2)** Che per l'a. s. 2022/23 le operazioni di mobilità sono state regolate secondo quanto disposto dal **CCNI del 27.01.2022 valido per il triennio 2022/25** (allegato n.09) ed in base alle specifiche disposizioni stabilite **dall'O.M. n. 45/2022** (allegato n.10), ai sensi dell'articolo 462, comma 6, del decreto legislativo n. 297 del 1994;
- 3)** Che, il ricorrente, ha presentato la domanda di trasferimento per l'a. s. 2022/23 (allegato n. 5), REGISTRO POLIS. 6759211.13-03-2022, per il posto normale della classe di concorso AM56 - STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA



SECONDARIA DI I GRADO (VIOLINO) ed ha indicato le seguenti sedi di trasferimento:

1	Comune	F158	ME	MESSINA
2	Scuola	MEMM87401P	ME	SCUOLA MEDIA L. CAPUANA
3	Comune	I311	ME	SANTA TERESA DI RIVA
4	Distretto	036	ME	Distretto 036
5	Distretto	037	ME	Distretto 037
6	Distretto	035	ME	Distretto 035
7	Distretto	038	ME	Distretto 038
8	Distretto	033	ME	Distretto 033
9	Provincia	ME	ME	MESSINA
10	Distretto	020	CT	Distretto 020
11	Distretto	019	CT	Distretto 019
12	Distretto	014	CT	Distretto 014
13	Distretto	012	CT	Distretto 012
14	Distretto	018	CT	Distretto 018
15	Distretto	021	CT	Distretto 021

4) Che nella predetta domanda di mobilità il ricorrente ha richiesto il trasferimento anche in cattedre orario esterno situate anche tra comuni diversi, in scuole ospedaliere e carcerarie e ha dato la disponibilità anche all'istruzione per gli adulti;

5) Che, l'A.T. di Catania ha convalidato la domanda del ricorrente nelle procedure di trasferimento per la scuola secondaria di I grado (allegato n. 6) con l'attribuzione di **66 punti**, di cui 6 per il "comune ricongiungimento";

6) Che dai bollettini di mobilità pubblicati dall'A.T. di Messina per la scuola secondaria di I grado, con decreto prot. 0010417 del 17.05.2022 (allegato n.7), **risulta essere stato effettuato erroneamente un solo trasferimento in luogo dei due dovuti in applicazione della contrattazione di mobilità**, per quanto di seguito argomentato;

7) Che il Ministero ha trasferito il Prof. Alibrandi Giovanni nel posto normale della classe di concorso AM56 della scuola "Leonardo da Vinci" di Messina ed **erratamente non ha operato nessun altro trasferimento** nel posto normale della medesima classe di concorso presso la scuola "Petri" di Santa Teresa di Riva (cod. MEMM88901C) lasciato libero dal docente trasferito;



REGIONE DI DESTINAZIONE	PROVINCIA DI DESTINAZIONE	CLASSE DI CONCORSO/TIPOLOGIA DI POSTO DI DESTINAZIONE	CODICE FISCALE	COGNOME	NO ME	DATA DI NASCITA	PROVINCIA DI NASCITA	MOTIVAZIONE	SCUOLA / PROVINCIA DI DESTINAZIONE	TITOLO CATEGORIA	COMUNE DI DESTINAZIONE	DISTRETTO DI DESTINAZIONE	PRECEDENZA	PUNTEGGIO	TITOLO MOVIMENTO	ORDINE SCUOLA DI TITOLO	PROVINCIA DI TITOLO	CLASSI DI CONCORSO/TIPOLOGIA DI POSTO DI TITOLARI	SCUOLA / PROVINCIA DI TITOLARI	COMUNE DI TITOLO	DISTRETTO DI TITOLO	TITOLOGIA DI PERSONALE PRIMARIA MOBILITA'
SICILIA	ME	AM56 - VIOLINO	****	ALIBRANDI	GIOVANNI	03/07/1977	**	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	MEMM8AD013 - "LEONARDO DA VINCI" MESSINA	CATEDRA ESTERNA STESSO COMUNE	F158 - MESSINA	029	Previsita dal C.C.N.I.	114,00	MOVIMENTO A DOMANDA	SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO	ME	AM56 - VIOLINO	MEMM88901C - "PETRI" S. TERESA RIVA	I311 - SANTA TERESA DI RIVA	036	TITOLARE SU SCUOLA

8) Che dal superiore estratto dal decreto prot. 0010417 del 17.05.2022 (allegato n.7), relativo alle operazioni di mobilità della scuola secondaria di I grado della provincia di Messina, si rileva con immediatezza che il posto della classe di concorso AM56 resosi disponibile nel corso delle operazioni di mobilità dell'a. s. 2022/23, a seguito dell'ottenimento del trasferimento in altra sede del predetto docente è presso la **scuola "Petri" di Santa Teresa di Riva (Me) - cod. MEMM88901C;**

9) Che dall'analisi del decreto prot. 0010159 del 12.05.2022 (allegato n.8) pubblicato dall'A.T. di Messina, relativo all'organico di diritto di tutti gli ordini di scuola della provincia di Messina, sia nel prospetto denominato "Dotazione organica del personale docente della scuola secondaria di I grado" (pag.135) che nel "Prospetto completo disponibilità I grado" (pag. 304), per la c. d. c. AM56 si rileva che **nella scuola "Petri" di Santa Teresa di Riva (Me) non vi è nessun sovrannumerario** ed è presente una C.O.I. (cattedra orario intero) occupata dal docente che ha ottenuto il trasferimento nella C.O.E. (cattedra orario esterno) della scuola "Leonardo da Vinci" di Messina, con la conseguenza che il posto che si è reso vacante e disponibile a seguito del predetto movimento avrebbe dovuto essere destinato alle operazioni di mobilità e non può essere accantonato;

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE										MOD. 2
DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO										SS-13-HO-PRO02
ANNO SCOLASTICO 2022/23										PAG. 132
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI MESSINA										12 MAG 22
CODICE : MEMM88901C DENOMINAZIONE : " PETRI " S. TERESA RIVA										INDIRIZZO : VIA DELLE COLLINE
COMUNE : SANTA TERESA DI RIVA										DISTR: 036 CAP 98028 TEL. 0942/793140
NUMERO DI CORSI ATTIVATI SULLA SCUOLA: 1										

STRUMENTI	DOC (*)	POSTI			CONTR. ORARI E COMPOSIZIONE POSTI		ORARIO ESTERNI	
		POT.	INT.	EST.	ORE RES.	ORE UTILI	ISTITUTI ASSOCIATI	
MUSICALI								
ARPA	-	-	-	-	-	-		
CHITARRA	1	-	1	-	-	-		
CLARINETTO	-	-	-	-	-	-		
CORNO	-	-	-	-	-	-		
FAGOTTO	-	-	-	-	-	-		
FISARMONICA	-	-	-	-	-	-		
FLAUTO	1	-	1	-	-	-		
OBOE	-	-	-	-	-	-		
PERCUSSIONI	-	-	-	-	-	-		
PIANOFORTE	1	-	1	-	-	-		
SAXOFONO	-	-	-	-	-	-		
TROMBA	-	-	-	-	-	-		
VIOLINO	1	-	1	-	-	-		
VIOLONCELLO	-	-	-	-	-	-		

SISTEMA INFORMATIVO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
PROSPETTO COMPLETO DISPONIBILITA' POSTI ED ORE PER AUTONOMIA
ORGANICO DI DIRITTO - ANNO SCOLASTICO 2022/23
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI MESSINA

SS-13-HO-PX098
PAG. 31
12 MAG 2022

DATI IDENTIFICATIVI DELLA CLASSE DI CONCORSO : AM56 - VIOLINO

Ist. Rif.	Denominazione Scuola	Titolari e Inc.	Cattedre (**)	Ore Residue	Differenza Cattedre - Tit./Inc.
MEIC813006	MEMM813017 - "SANZO" CAPIZZI	1	1	6	
MEIC819005	MEMM819016 - "LEONARDO DA VINCI" VILLAFRANCA	1	1		
MEIC827004	MEMM827015 - BASTIANO GENOVESE	1	1		
MEIC86200B	MEMM86201C - LEOPARDI	1	1		
MEIC872002	MEMM872013 - "EVEMERO DA MESSINA" TORRE FARO	1	1		
MEIC87300T	MEMM87301V - G. PASCOLI	1	1		
MEIC87400H	MEMM87401P - SCUOLA MEDIA "L. CAPUANA"	1	1		
MEIC88200L	MEMM88201N - " FOSCOLO " MESSINA	1	1		
MEIC88600X	MEMM886011 - " FOSCOLO " TAORMINA	1	1		
MEIC88900B	MEMM88901C - " PETRI " S. TERESA RIVA	1	1		
MEIC8AC006	MEMM8AC017 - S.M.S."G. MARTINO" - MESSINA	1	1		
MEIC8AD002	MEMM8AD013 - " LEONARDO DA VINCI " MESSINA				1

TOTALE PROVINCIALE PER LA CLASSE DI CONCORSO 10 11 6 1

(*) Presenza di soprannumero

(**) Cattedre interne ed esterne e Posti di Potenziamento

10) Che il ricorrente ha diritto ad ottenere il trasferimento nella C.O.I. della c.d.c. AM56 (violino) nella scuola "Petri" di Santa Teresa di Riva che indicato con la scelta del Comune in posizione n.3;

11) Che, come si dirà in seguito, durante le operazioni di mobilità dello scorso anno scolastico, il Ministero ha destinato a trasferimento interprovinciale il medesimo posto della c. d. c. AM56 (violino) che si era reso parimenti disponibile nella stessa scuola di Santa Teresa di Riva, a seguito del movimento in uscita di un docente, e non lo ha illegittimamente accantonato, come invece ha fatto nelle procedure in contestazione;

12) Che il ricorrente in maniera irrituale non ha ricevuto alcuna email o comunicazione dal M.I. in ordine al mancato trasferimento;

13) Che le operazioni di mobilità per l'a. s. 2022/23 alle quali ha concorso il docente sono illegittime, viziate, nonché gravemente irregolari e devono essere annullate / dichiarate nulle e revocate per i seguenti motivi di diritto – fumus boni iuris.

MOTIVI DI DIRITTO

Sussiste, ai fini dell'accoglimento del presente ricorso, il c.d.

"FUMUS BONI IURIS"

sotto diversi e molteplici profili.

§ § §

A) Violazione degli artt. 1 e segg. del CCNI del 27.01.2022 e degli artt. 1 e segg. dell'O. M. n. 45 del 25.02.2022.

Violazione dell'art. 3 e 97 della Costituzione e di tutte le altre norme di legge e costituzionali in materia di trasparenza e buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione.

Violazione dell'art.17 comma 3) CCNI 2022/25.

Violazione dell'art. 3 della L. n.241 / 90.

Come riferito in narrativa il ricorrente è docente titolare nel posto normale della c. d. c. AM56 - STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

(VIOLINO) nella scuola secondaria di I grado “ARCOLEO - DA FELTRE” di Caltagirone, cod. CTMM822017.

Secondo il CCNI che regola le operazioni di mobilità nel triennio 2022/25, il docente ha concorso alle procedure di trasferimento nella III fase – interprovinciale ed ha partecipato alle operazioni di mobilità in contestazione con **66 punti**, di cui 6 per ricongiungimento familiare.

§ § §

Sulla violazione dell’art.17 comma 3) del CCNI 2022/25

Il M.I. non ha comunicato al ricorrente di non avere ottenuto il trasferimento richiesto in **violazione dell’art.17 comma 3) CCNI 2022/25**, in base al quale *“L’esito del movimento viene notificato a ciascun docente compresi quanti non hanno ottenuto il trasferimento nel rispetto della disciplina prevista dal Codice dell’Amministrazione Digitale e successive modifiche ed integrazioni.”*;

§ § §

Sulla violazione dell’art. 3 della L. n.241 / 90

Controparte, in violazione **dell’art. 3 della L. n.241 / 90**, alla cui stregua, ogni provvedimento amministrativo deve essere congruamente motivato, indicando i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che ne hanno determinato l’adozione da parte della P.A. non ha **dato alcuna giustificazione della mancata destinazione alle operazioni di mobilità del posto resosi disponibile durante i movimenti presso la scuola “Petri” di Santa Teresa di Riva e del mancato trasferimento del docente in tale C.O.I., scelta come terza preferenza in domanda dal ricorrente con l’indicazione del Comune.**

Come da tempo chiarito in giurisprudenza, invero, *“ai sensi dell’art. 3 comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241, l’atto amministrativo deve recare l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l’adozione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria, con la conseguenza che sussiste il difetto di motivazione quando non è possibile ricostruire il percorso logico giuridico seguito dall’Autorità emanante e sono indecifrabili le ragioni sottese alla determinazione assunta.” (Cfr. per tutte T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, 21.06.11, n. 5479).*

Tale precetto normativo mira, infatti, a consentire al privato la possibilità di vagliare la legittimità dell’azione amministrativa attraverso una valutazione *ex post* dell’iter logico – valutativo seguito dall’amministrazione, con particolare riferimento ai presupposti di fatto e di diritto in base ai quali un determinato atto è stato posto in essere.

Nel caso in questione il ricorrente ha dovuto mettere a confronto una molteplicità di documenti, pubblicati anche in periodi diversi, che rappresentano solo una parte di numerosi altri atti posti alla base delle procedure che non vengono resi noti da



controparte, al fine di potere fare valere le proprie ragioni e dimostrare l'illegittimità delle procedure di mobilità in contestazione.

§ § §

Sulla violazione dell'art. 8, commi 1 e 3, del CCNI 2022/25

L'A.T. di Messina con decreto prot. 0010159 del 12.05.2022 (allegato n.8) ha pubblicato gli organici di diritto di tutti i gradi d'istruzione della Provincia di Messina. Con tale decreto il M.I. ha reso noto il numero di posti disponibili e le sedi scolastiche nelle quali tali posti sono vacanti, che costituiscono la disponibilità iniziale nelle quali le istanze dei docenti sono accolte.

Secondo l'art. 8 della contrattazione di mobilità triennale, inoltre, **la dotazione iniziale di posti viene integrata, durante la procedura, con le cattedre che si rendono libere per via dei movimenti in uscita dalle sedi scolastiche dei docenti che ottengono il movimento richiesto**, al fine di soddisfare il maggior numero di istanze.

L'art. 8 del CCNI in questione (allegato n.9), relativo a ***“Sedi disponibili per le operazioni di mobilità”***, infatti, prevede al **comma 1** che ***“Le disponibilità per le operazioni di mobilità territoriale a domanda e d'ufficio e per quelle di mobilità professionale sono determinate, dalle effettive vacanze risultanti all'inizio dell'anno scolastico per il quale si effettuano i movimenti, determinatesi a seguito di variazioni di stato giuridico del personale (es.: dimissioni, collocamento a riposo, decadenza, etc.) e sui posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia comunicati a cura dell'ufficio territorialmente competente al sistema informativo nei termini che saranno fissati dalle apposite disposizioni ministeriali.”***, ed al **comma 3** che ***“Sono altresì disponibili le cattedre ed i posti che si rendono vacanti per effetto dei movimenti in uscita, fatta salva la sistemazione del soprannumerario della provincia.”***

Nel caso in esame, **in provincia di Messina risulta una disponibilità iniziale di 1 cattedra dell'organico di diritto della classe di concorso AM56 (violino) presso la scuola “Leonardo da Vinci” di Messina e non vi sono soprannumerari nella scuola “Petri” di Santa Teresa di Riva, né nelle altre scuole nelle quali è insegnata la disciplina - violino** (allegato n.8 pag.134 e pag.135).

Dall'analisi comparata tra la disponibilità iniziale delle cattedre dell'organico di diritto della c. d. c. AM56 (allegato n.8) ed il movimento operato dal M.I. in provincia di Messina in tale classe di concorso per l'a. s. 2022/23, pubblicato dall'A.T. di Messina con decreto prot. 0010417 del 17.05.2022 (allegato n.7), risulta che **alla cattedra costituente la disponibilità iniziale, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del CCNI**



di mobilità, il M.I. avrebbe dovuto aggiungere un'altra cattedra della c.d.c. AM56 che si è resa vacante nel corso della procedura presso la scuola "Petri" di Santa Teresa di Riva, a seguito dell'ottenimento del trasferimento del docente titolare, Prof. Alibrandi Giovanni, nella scuola "Leonardo da Vinci" di Messina.

In maniera errata, invece, controparte non ha integrato la dotazione iniziale dei posti con la cattedra che si è resa vacante durante i movimenti, determinando un numero di trasferimenti in III fase – interprovinciale inferiore rispetto a quelli dovuti e l'illegittimità della procedura alla quale ha concorso il ricorrente.

Le operazioni di mobilità della c. d. c. AM56 nella provincia di Messina, infatti, avrebbero dovuto essere effettuate nelle 2 cattedre effettivamente vacanti e disponibili, anche ai sensi del predetto art. 8 della contrattazione di mobilità.

Dal seguente schema si evince con immediatezza che solo la cattedra dell'organico di diritto (presso la scuola "Leonardo Da Vinci" di Messina) è stata destinata a mobilità, mentre la cattedra che si è resa vacante nel corso del movimento (presso la scuola "Petri" di Santa Teresa di Riva) non è stata destinata alle operazioni in contestazione, in violazione dell'art. 8 del CCNI 2019/22.

SCUOLA DISPONIBILE da DESTINARE A MOBILITA'	TIPO DI DISPONIBILITA' IN BASE ALL'art.8 del CCNI 2019/22	DOCENTE CHE HA OTTENUTO IL MOVIMENTO		TIPO DI MOVIMENTO OTTENUTO
MEMM8AD013 - "LEONARDO DA VINCI" MESSINA	disponibilità iniziale – art. 8 co.1 CCNI	ALIBRANDI	GIOVANNI	TRASFERIMENTO PROVINCIALE
MEMM88901C – "PETRI" S. TERESA RIVA	disponibilità per effetto dei movimenti in uscita – art. 8 co.3 CCNI	---	---	---

Con pec del 25.05.2022, il ricorrente ha presentato all'A.T. di Catania ed al Ministero un reclamo in autotutela avverso il mancato ottenimento del trasferimento richiesto, con il quale ha anche contestato gli specifici errori riscontrati nelle procedure di mobilità (allegato n. 4).

Tale reclamo è rimasto privo di riscontro da parte dell'ufficio in violazione di tutte le norme di legge e costituzionali in materia di trasparenza e buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione, nonché di attivazione del procedimento amministrativo.

§ § §

B) Sulla violazione dell'art. 470 del D.lgs. n. 297 / 1994 per l'illegittimo accantonamento di un posto da destinare alle assunzioni in ruolo in



presenza di richieste di trasferimento da parte del ricorrente e sulla disapplicazione di norme contrattuali illegittime. Sulla violazione ed errata applicazione dell'art.8 commi 2, 3, 4, 5, 6, e 7 della contrattazione triennale di mobilità.

L'art. 6 comma 2 della contrattazione triennale del M.I. ha determinato la sequenza operativa delle operazioni di mobilità ed ha previsto lo svolgimento in **tre distinte fasi** della mobilità territoriale e professionale:

- I fase comunale: trasferimenti all'interno del comune;
- II fase provinciale: trasferimenti tra comuni della stessa provincia;
- III fase interprovinciale e mobilità professionale: trasferimenti interprovinciali e passaggi di ruolo/cattedra (provinciali ed interprovinciali).

L'art. 8, commi 5 e 6, del contratto in questione ha stabilito, per il triennio 2022/25, che il 50% dei posti residui al termine dei movimenti provinciali siano destinati alle immissioni in ruolo e l'altro 50% sia suddiviso tra i trasferimenti interprovinciali (25% dei posti residui) e i passaggi di ruolo e cattedra (25% dei posti residui).

Nel caso in questione, durante la II fase (provinciale) è stato operato il trasferimento nell'unico posto dell'organico di diritto nella scuola "Leonardo Da Vinci" di Messina ed è stato considerato erroneamente "posto residuo" da accantonare quello presso la scuola "Petri" di Santa Teresa di Riva (ME), nel quale invece avrebbe dovuto essere trasferito il ricorrente.

Questa cattedra della c. d. c. AM56 (violino) divenuta disponibile a causa del movimento in uscita del docente titolare, che ha ottenuto il trasferimento in un'altra cattedra, infatti, **non può essere gestita come un posto dell'organico di diritto, in quanto non era vacante prima dei movimenti e non era elencato tra quelli disponibili** nel decreto prot. 0010159 del 12.05.2022 (allegato n.8) pubblicato dall'A.T. di Messina, prima dei movimenti.

È di tutta evidenza, quindi che tale cattedra **deve essere gestita esclusivamente come posto da destinare alla mobilità e non alle nuove assunzioni o ad altro tipo di movimento, in applicazione di quanto disposto dall'art.8, comma 3** della contrattazione, in base al quale, in aggiunta ai posti dell'organico di diritto, *"Sono, inoltre, disponibili per le operazioni di mobilità: ... 3. ... le cattedre ed i posti che si rendono vacanti per effetto dei movimenti in uscita, fatta salva la sistemazione del soprannumerario della provincia. ..."*

Sul punto il contratto di mobilità è chiaro: **i posti che diventano vacanti a seguito della mobilità dei docenti vengono destinati alla mobilità di altri docenti (ed invia prioritaria di quelli soprannumerari) e non possono essere accantonati per le nuove assunzioni.**



§ § §

Sulla gestione dell'eventuale posto dispari

Dal combinato disposto dei commi 4, 5 , 6 e 7 dell'art.8 in questione si desumono, infatti, le caratteristiche principali che legittimano l'accantonamento dell'eventuale **posto dispari**, che **deve essere vacante prima dei movimenti e la cui disponibilità deve essere stata comunicata al sistema informativo per la formulazione dell'organico di diritto.**

Nel caso in questione la cattedra presso **la scuola "Petri" di Santa Teresa di Riva non era vacante prima dei movimenti**, in quanto il docente titolare al momento della composizione dell'organico di diritto non aveva ancora ottenuto il trasferimento richiesto nella scuola "Leonardo da Vinci" di Messina, e di conseguenza non è stato comunicato al sistema informativo al momento della formulazione dell'organico di diritto.

Per tale ragione tale posto sopravvenuto nel corso della mobilità **non ha le caratteristiche del posto dispari e, pertanto, non può essere accantonato e destinato alle assunzioni.**

Quanto sopra è ulteriormente confermato dall'art. 8 comma 2 - lettera d) della medesima contrattazione che elenca quali sono i posti legittimamente non destinati alla mobilità del corpo docente, tra i quali non rientrano evidentemente quelli previsti dal successivo comma 3 del medesimo articolo, ovvero quelli che diventano vacanti durante i movimenti per via dell'uscita del docente dal posto di titolarità per l'ottenimento del movimento richiesto.

§ § §

Sulla violazione dell'art. 470 del D.lgs. n. 297 / 1994

L'art.8 comma 3 del contratto di mobilità, infatti, dispone in ossequio a quanto stabilito **dall'art. 470 del D.lgs. n. 297 / 1994.**

Secondo tale norma di legge *"Specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e di quella territoriale, nonché per la ripartizione tra posti riservati alle **immissioni in ruolo**, in modo che queste ultime **siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico**".*

Il precetto normativo è chiaro e determina il logico e prioritario soddisfacimento delle istanze dei docenti di ruolo, già aventi diritto in quanto precedentemente assunti, rispetto a coloro che invece non sono dipendenti del Ministero.



Sul punto si richiama **l'ordinanza del Consiglio di Stato** (allegato n.14) resa nel procedimento n.5199/2019 REG. RIC., **pubblicata in data 22.07.2019** che, rigettando l'appello cautelare proposto dal MIUR, **ha sancito l'illegittimità del CCNI nella parte in cui prevede che i posti riservati alle nuove assunzioni/immissioni in ruolo abbiano la precedenza rispetto ai trasferimenti interprovinciali di chi sia già in ruolo**, il tutto in violazione dell'art. 470 del D.lgs. n. 297 / 1994, Testo unico della scuola.

Secondo il Consiglio di Stato, infatti, ***“... la norma dell'art. 470 comma 1 è stata attuata, con gli accordi di cui qui si tratta, e pertanto in quella sede avrebbe dovuto essere applicato il principio che lo stesso comma esprime, ovvero la preferenza per il trasferimento di chi sia già in ruolo rispetto alla assegnazione di sede per le nuove nomine...”.***

La violazione di legge operata è, quindi, evidente.

Le nuove immissioni in ruolo beneficiano di un accantonamento di posti pari al 50% dei posti residui dopo le operazioni di mobilità provinciale (I e II fase) ed assorbono, nei fatti, la maggior parte dei posti disponibili che, invece, dovrebbero essere prioritariamente destinati ai trasferimenti dei docenti già di ruolo ed aventi diritto.

A tale illegittimità si aggiunge l'irregolare “gestione” del posto dispari operata dal M.I. nell'a. s. 2022/23, che in violazione a quanto prescritto dall'art. 8 del CCNI 2022/25, ha accantonato e destinato illegittimamente la cattedra della c.d.c. AM56 (violino) della scuola “Petri” di Santa Teresa di Riva alle future assunzioni, sottraendolo alle operazioni di mobilità e quindi al soddisfacimento del trasferimento del ricorrente che ne aveva diritto ai sensi di legge e che ne aveva fatto richiesta puntuale nella domanda di trasferimento, indicandone il Comune come terza sede preferita.

Sul punto si precisa che **l'ottenimento del trasferimento richiesto dal ricorrente nella scuola di Santa Teresa di Riva (Me) non avrebbe inciso sulle procedure di immissioni in ruolo, in quanto, a conclusione delle operazioni di mobilità ed a seguito di ricognizione per la definizione degli elenchi da pubblicare con le sedi disponibili alle assunzioni, sarebbe stata disponibile la cattedra della scuola “ARCOLEO - DA FELTRE” di Caltagirone lasciata vacante dal deducente.**

La corretta applicazione della normativa di legge e contrattuale sopra richiamata, quindi, avrebbe consentito al Ministero di soddisfare il trasferimento richiesto dal ricorrente ed effettuare un'immissione in ruolo per l'a.s. 2022/23 nella c.d.c. AM56.

A seguito delle procedure illegittime, invece, il ricorrente non ha ottenuto il movimento spettante pur in presenza di una cattedra richiesta con indicazione



specifica del comune di Santa Teresa di Riva (ME), che verrà con ogni probabilità occupata da un docente non di ruolo al momento delle procedure di trasferimento.

Il Giudice del Lavoro del **Tribunale di Lanciano**, nella sentenza del 24.07.2017, resa nel procedimento n. 573/2015 RG, ha precisato che la disposizione contenuta nell'art. 470 del D.lgs. n. 297/1994, fissa dei limiti invalicabili, quali appunto **“quello relativo al rapporto tra immissioni in ruolo e mobilità anche professionale stabilendo che alle immissioni in ruolo siano riservati sempre e comunque i posti di risulta, dando priorità nella scelta ai docenti già in ruolo che vogliano spostarsi”** (allegato n.15).

Le clausole dei contratti collettivi di lavoro, quindi, devono essere disapplicate ove contrastanti con una norma imperativa e devono essere sostituite, secondo il meccanismo di cui all'art. 1339 c.c. (cfr Cass. sez. lav. sent. n. 5380 del 15.4.2002, Cass. sez. lav. sent. n. 12489 del 23.11.1992, Cass. sez. lav. sent. n. 346 del 16.1.1987, Cass. sez. lav. sent. n. 2660 del 25.5.1978, Cass. sez. lav. sent. n. 3392 del 12.10.1976 e Cass. sez. lav. sent. n. 3625 del 28.10.1975).

Quanto disposto dal CCNI in questione, pertanto, si pone in evidente contrasto con la norma primaria e per tale ragione deve esserne disposta la disapplicazione, con l'applicazione del sopra citato art. 470 del d.lgs. n. 297/1994 e l'ottenimento del trasferimento del ricorrente nella predetta cattedra vacante e disponibile.

Una diversa statuizione farebbe venir meno il presupposto che si pone alla base delle operazioni di mobilità del corpo docente e determinerebbe, altresì, un vero e proprio discrimine tra docenti concorrenti alle procedure di mobilità nel triennio 2022/25, i cui movimenti vengono gestiti in maniera differente.

Sul punto si evidenzia che il Ministero nelle procedure di mobilità dell'anno scolastico precedente, in presenza di normativa e contrattazione conforme a quella attuale (allegato n.22 e n.23), ha gestito correttamente il medesimo posto della scuola “Petri” di Santa Teresa di Riva (Me), oggi illegittimamente accantonato e non destinato al trasferimento del ricorrente, che si era reso vacante durante i movimenti, destinandolo alla mobilità interprovinciale dello stesso docente che quest'anno ha ottenuto il trasferimento provinciale.

Dalla tabella che segue, tratta dal bollettino di mobilità per l'a.s. 2020/21, pubblicato dall'AT di Messina con decreto prot. n.0014837 del 07.06.2021 (allegato n. 21), si evince con immediatezza quanto sopra esposto.



COGNOME	NOME	MOVIMENTO OTTENUTO	SCUOLA/PROVINCIA DI DESTINAZIONE	TIPO CATTEDRA	TIPO DI MOVIMENTO	PROVINCIA DI TITOLARITA'	CLASSI DI CONCORSO / TIPOLOGIA DI POSTO DI TITOLARITA'	SCUOLA/PROVINCIA DI TITOLARITA'
PIANOTTI	ROSANNA	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	MEMM87301V - G. PASCOLI	CATTEDRA ESTERNA STESSO COMUNE	MOVIMENTO A DOMANDA	ME	AM56 - VIOLINO	MEMM88901C - "PETRI " S. TERESA RIVA
ALIBRANDI	GIOVANNI	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	MEMM88901C - "PETRI " S. TERESA RIVA	CATTEDRA INTERNA	MOVIMENTO A DOMANDA	CT	AM56 - VIOLINO	CTMM8A601X - MATOGLIO

Anche per tale ragione il mancato trasferimento del ricorrente in esito alle operazioni di mobilità per l'a. s. 2022/23 è illegittimo ed il posto presso la scuola "Petri" di Santa Teresa di Riva deve essere destinato al movimento richiesto dal deducente, come previsto dalla legge.

C) Sul diritto del ricorrente a partecipare alle operazioni di mobilità per l'a.s. 2022/23 e sul vincolo di permanenza nella sede di assunzione

Il ricorrente è stato assunto nell'a.s. 2021/22 dal concorso straordinario DD n. 510 del 23 aprile 2020 con retrodatazione giuridica della nomina in ruolo all'a. s. 2020/21.

Il Decreto Legge n. 73/2021 (decreto sostegni-bis), convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, ha ridotto il vincolo temporale di permanenza nella scuola di titolarità dei docenti assunti in ruolo dall'a. s. 2020/21, riducendolo da cinque a tre anni.

Il CCNI 2022/25 ha ripreso la predetta normativa e ha derogato al vincolo triennale consentendo per il solo anno scolastico 2022/23 la possibilità di presentare la domanda di mobilità a tale categoria di docenti.

Il calcolo del triennio di inamovibilità per i docenti che, come il ricorrente, non hanno ottenuto il trasferimento richiesto (e per coloro che non l'hanno richiesto) va rapportato a quanto stabilito nella normativa citata ed agli "anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica di titolarità".

Il triennio, pertanto, decorre dall'anno scolastico di effettivo servizio che è il 2021/22.

Il ricorrente, quindi, che per l'a.s. 2022/23 non è stato illegittimamente trasferito, **potrà presentare nuovamente la domanda di mobilità tra due anni**, ovvero potrà partecipare alle operazioni dell'a. s. 2024/25.

Il deducente **non potrà neppure richiedere, nei prossimi due anni, l'assegnazione provvisoria in altra provincia**, salvo future deroghe al momento non previste.

L'illegittimo mancato trasferimento del ricorrente, quindi, ha conseguenze anche sull'impossibilità del docente di potere richiedere il trasferimento nei prossimi due



anni, con conseguenti danni certi, gravi ed irreparabili, come si dirà in seguito.

D) Sull'istituto della mobilità nelle Pubbliche Amministrazioni e sull'analogia con le operazioni di immissione in ruolo e di mobilità in ambito scolastico.

L'art. 30 del D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, con le modifiche successivamente introdotte dall'art. 16, comma 1, della Legge n. 246 del 2005, disciplina l'istituto della mobilità ed impone alle Pubbliche Amministrazioni di coprire i posti vacanti in organico attraverso procedure di mobilità, che devono essere espletate preliminarmente a nuove procedure concorsuali ed all'utilizzo di graduatorie esistenti e valide per l'assunzione di nuovo personale. (Consiglio di Stato, Sez. V, 15 ottobre 2009, n.6332; TAR Lazio, Roma, II ter, 15 luglio 2011, n.6366).

Questo orientamento giurisprudenziale è confermato dalla sentenza n.14/2011 del Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, secondo la quale se è giustificabile lo scorrimento di una graduatoria rispetto all'indizione di una nuova procedura concorsuale, non è parimenti giustificabile il prioritario scorrimento di una graduatoria finalizzata all'assunzione rispetto alla procedura di mobilità del personale già assunto, anche se proveniente da altre Amministrazioni, in quanto tale personale è già formato ed immediatamente operativo, con il conseguente risparmio di spesa per l'amministrazione.

Nell'ambito del pubblico impegno, quindi, la mobilità rappresenta uno strumento primario per la distribuzione del personale in relazione alle esigenze della Pubblica amministrazione.

Con la mobilità, infatti, il personale non viene assunto, ma solamente trasferito con il consenso dell'amministrazione di appartenenza, che esercita una valutazione circa la necessità di mantenere presso sé determinati soggetti (Consiglio di Stato, Sez. II, 28 giugno 2016, n.2929; Consiglio di Stato, Sez. II, 23 agosto 2016, n.3677).

L'art. 30 del D.lgs. n. 165/2001, inoltre, stabilisce una *"precisa ed ordinata sequenza di adempimenti procedurali"* in quanto le amministrazioni, prima di procedere al reclutamento di nuovo personale, devono rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico ed esperire preventivamente le procedure di mobilità, con l'indicazione di precisi criteri di scelta.

Sul punto il Consiglio di Stato con la sentenza n.5830/2010 ha stabilito il principio in base al quale è obbligatorio per le PP.AA. la copertura di eventuali posti vacanti del proprio organico con l'attivazione delle procedure di mobilità prima dell'espletamento delle procedure concorsuali, ai sensi del comma 2 bis dell'articolo



30 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

In sintesi il T.U.P.I. subordina l'espletamento di una procedura concorsuale alla preventiva ed obbligatoria attivazione della procedura di mobilità, in attuazione dei fondamentali principi di imparzialità e buon andamento, di cui all'articolo 97 della Costituzione.

Quanto sopra è altresì applicabile anche allo scorrimento di graduatorie esistenti ai fini dell'assunzione di nuovo personale, che è anch'esso subordinato alla preventiva attivazione da parte della Pubblica Amministrazione delle procedure di mobilità nei posti vacanti e disponibili.

Il trasferimento del dipendente pubblico, infatti, è effettuato nei limiti della disponibilità dei posti vacanti e con l'inquadramento nella medesima area funzionale e nella medesima posizione economica dell'amministrazione di provenienza.

I diversi accordi, clausole o atti eventualmente contenuti nei contratti collettivi, pertanto, devono ritenersi nulli ed elusivi del principio del "previo esperimento della mobilità rispetto al reclutamento del personale".

Ogni conflitto giurisprudenziale in ordine all'attivazione preventiva delle procedure di mobilità rispetto allo scorrimento di graduatorie o all'indizione di nuove procedure concorsuali per il reclutamento del personale nelle PP.A.A., peraltro esistente solo tra giudicati di natura amministrativa, è stato risolto dalla **Corte di Cassazione civile – sezione lavoro, con la sentenza n.12559 del 18.05.2017.**

La Suprema Corte ha statuito che *"Nell'impiego pubblico contrattualizzato, la scelta tra copertura di posti vacanti tramite mobilità del personale ovvero scorrimento di graduatoria ancora efficace poteva ritenersi rimessa, sino all'entrata in vigore dell'art. 16, comma 1, della l. n. 246 del 2005, al potere discrezionale della P.A.; successivamente, la previsione di una espressa nullità della determinazione che decida il reclutamento di nuovo personale (nella cui accezione va inclusa la progressione verticale dei dipendenti in categoria superiore), senza provvedere, prioritariamente, ad avviare la mobilità di personale proveniente da altra amministrazione, configura un obbligo per l'amministrazione procedente. **Non sussisteva, pertanto, né sussiste, un diritto soggettivo dei partecipanti a procedura concorsuale alla copertura di posti vacanti tramite scorrimento in graduatoria in via prioritaria rispetto al trasferimento di personale mediante mobilità intercompartimentale.**"* (Giustizia Civile Massimario 2017 - Foro Amministrativo (Il) 2017, 7-08, 1515).

Quanto sopra è applicabile per analogia al comparto scuola ed alle procedure di



mobilità del corpo docente, che devono essere espletate preliminarmente rispetto alle procedure di assunzione.

L'ottenimento del trasferimento del ricorrente nella sede spettante e disponibile della scuola di Santa Teresa di Riva (Me) non avrebbe avuto alcun effetto in ordine alle operazioni di immissione in ruolo.

Il diritto dei partecipanti alle procedure di immissione in ruolo nell'a. s. 2022/23, infatti, sarebbe stato soddisfatto nella cattedra di titolarità del ricorrente, presso la scuola di Caltagirone (CT), resa vacante disponibile a seguito dello spettante trasferimento del ricorrente.

Invero, il Ministero attua in maniera parziale quanto disposto dal Testo Unico del Pubblico Impiego e dal Testo Unico sulla scuola.

Le contrattazioni di mobilità, infatti, stabiliscono che il reclutamento del nuovo personale da immettere in ruolo avvenga con l'utilizzo del 50% dei posti residui al termine delle procedure di mobilità territoriale della I e della II fase e discriminano in maniera illegittima i docenti che concorrono alla mobilità territoriale interprovinciale e professionale nella III fase.

I posti destinati alla procedure di mobilità della III fase, infatti, subiscono una notevole riduzione a causa dell'applicazione di specifiche aliquote contrattuali che riducono della metà i posti disponibili da destinare alle istanze di trasferimento interprovinciale e passaggi di ruolo e cattedra, in quanto il 50% di tali posti è accantonato e destinato alle procedure di immissione in ruolo, a differenza di quanto avviene per i docenti che richiedono il trasferimento nella I e della II fase delle medesime operazioni di mobilità, le cui domande, invece, vengono soddisfatte preliminarmente e sul numero intero di posti vacanti e disponibili.

Nel caso in questione, il Ministero ha attuato il principio del “*previo esperimento della mobilità rispetto al reclutamento del personale*” solo in favore del docente che ha concorso alla mobilità della II fase, nella provincia di titolarità, mentre in maniera illegittima non ha parimenti tutelato il diritto soggettivo al trasferimento del ricorrente, docente di ruolo, che ha concorso alle procedure di trasferimento tra province diverse (III fase), pur in presenza di un posto vacante e disponibile espressamente richiesto, che è stato illegittimamente accantonato (a differenza di quanto avvenuto nelle procedure di mobilità dello scorso anno) e che verrà con ogni probabilità destinato alle successive procedure di assunzione.



Il Ministero, in evidente violazione di quanto disposto dal Testo Unico sulla scuola e sul Pubblico Impegno, nell'anno scolastico in questione ha illegittimamente accantonato tale cattedra, che non ha preventivamente destinato alla mobilità del personale di ruolo, ed ha tutelato un inesistente diritto soggettivo all'assunzione nei posti vacanti tramite scorrimento della graduatoria in via prioritaria rispetto al trasferimento di personale, mai maturato dai docenti non di ruolo che hanno partecipato al concorso per l'assunzione senza alcuna specifica statuizione al riguardo e senza alcun diritto all'assunzione su una specifica sede.

Qualunque sede vacante e disponibile, anche "di risulta" e residua al termine delle procedure di mobilità, pertanto, avrebbe potuto determinare l'espletamento delle procedure di assunzione nella c.d.c. AM56 (violino).

Il diritto soggettivo al trasferimento maturato dal ricorrente, docente di ruolo, deve essere tutelato in ogni sede con l'applicazione della normativa vigente e con la disapplicazione di ogni norma contrattuale contraria.

Anche per tali ragioni il mancato trasferimento ottenuto nella cattedra sopra individuata, vacante e disponibile nel corso delle procedure alle quali il deducente ha concorso, è illegittimo.

E) Sulla violazione dell'imparzialità e del buon andamento della P.A. Sulla disparità di trattamento, eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto ed illogicità manifesta. Sulla violazione dell'art. 97 cost.

In maniera del tutto errata, infondata e contraria ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidatosi, il Ministero dell'Istruzione, nell'a. s. 2022/23, in presenza di una cattedra della c. d. c. AM56 non ha disposto alcun tipo di mobilità (territoriale o professionale) e non ha fornito alcuna spiegazione al riguardo, nemmeno in risposta al reclamo presentato dal ricorrente.

Controparte, inoltre, al termine dell'elaborazione dei dati, ha reso noto solo un **elenco costituito dai risultati finali** di ogni procedura riguardante ogni classe di concorso, pubblicato con decreto prot. 0010417 del 17.05.2022 pubblicato dall'A.T. di Messina (allegato n.7).

Il Ministero, inoltre, non ha reso noto se alle procedure in contestazione per la c.d.c. AM56 hanno concorso altri docenti, in quanto **non ha pubblicato l'elenco di coloro che non hanno ottenuto il movimento, e non ha nemmeno comunicato il ricorrente di non avere ottenuto il trasferimento richiesto**, come previsto dalla contrattazione.



Le contestazioni agitate nei punti precedenti e le superiori considerazioni rendono evidente la **disparità di trattamento** operata da controparte tra docenti dipendenti di uno stesso datore di lavoro e tra docenti di ruolo che concorrono alle procedure di mobilità, anche in anni diversi, regolate da analoghe contrattazioni, che inspiegabilmente si vedono negato o soddisfatto un eguale diritto al trasferimento nell'unico posto vacante in relazione all'anno di partecipazione alle procedure.

Altresì evidente è l'**eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto e per illogicità manifesta**, che ha determinato l'accantonamento di un posto per altre procedure (comprese le nuove assunzioni), illegittimamente soddisfatte prioritariamente rispetto alla mobilità del corpo docente già di ruolo della III fase.

Le procedure di mobilità sono, di fatto, assimilabili a procedure di scorrimento di graduatorie concorsuali, in quanto alle domande presentate dai docenti vengono attribuiti dei punteggi specifici previsti dalla contrattazione di mobilità, che danno luogo a specifiche graduatorie predisposte dal Ministero in base al punteggio posseduto ed all'ordine delle sedi indicate nelle istanze.

Nel caso in questione il ricorrente ha concorso alle procedure di mobilità con una domanda di trasferimento che è stata accettata dal Ministero con l'attribuzione complessiva di 66 punti, ma che non è stata processata da controparte con l'inserimento "competitivo" in una graduatoria, in base al maggiore punteggio, pur in presenza di un posto disponibile, con la conseguenza che **il docente ha appreso di non avere ottenuto il movimento richiesto in quanto non è stato elencato tra i docenti trasferiti**, tra senza alcun'altra spiegazione o informazione in ordine alla procedura amministrativa alla quale ha partecipato.

Il Ministero, infatti, non pubblica gli elenchi dei docenti esclusi o non soddisfatti.

La condotta del Ministero appare, pertanto, posta in essere in **violazione dei principi di rango costituzionale di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.)**.

Oltre quanto sopra si contesta che il M.I. ha reso noto le sedi vacanti e disponibili al soddisfacimento delle istanze dei docenti il 12.05.2022, solo cinque giorni prima rispetto alla pubblicazione dei movimenti, con la conseguenza che **la scelta e l'ordine delle 15 preferenze espresse in domanda dal ricorrente è stata effettuata "al buio", ovvero senza alcuna informazione in ordine all'effettiva disponibilità di posti**.

Controparte, infatti, ha pubblicato l'organico di diritto e le sedi vacanti della c. d. c. AM56 con decreto dell'A.T. di Messina prot. 10159 del 12.05.2022 (allegato n.8), ovvero circa due mesi dopo la presentazione della domanda di mobilità il cui termine di scadenza era il 15.03.2022.



Il ricorrente, pur in assenza di indicazioni certe in ordine alle sedi vacanti al momento di inoltrare la domanda di mobilità, ha correttamente indicato e richiesto il trasferimento per l'a. s. 2022/23, con indicazione al terzo posto del comune di Santa Teresa di Riva presso il quale ottenere il movimento che illegittimamente non gli è stato concesso ed è stato accantonato in maniera irregolare.

Sulla violazione dei principi di correttezza e buona fede contrattuale (art.1175 e 1375 c.c.), di trasparenza e di buon andamento della P.A. di cui all'art.97 cost. e sull'onere della prova a carico del MIUR si richiama la **sentenza del Tribunale di Ferrara, sezione lavoro, n.83 del 28.04.2017, resa nel procedimento n.614/2016 R.G.** (allegato n.17) ha censurato l'operato del MIUR (oggi M.I.) nelle procedure di mobilità dell'anno scolastico 2016/17, in ordine alla violazione dei principi di correttezza e buona fede contrattuale, di trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione e ha evidenziato che, in base al "*principio di vicinanza della prova*", spetta al Ministero, che ha a disposizione tutti i dati, dimostrare la correttezza del proprio operato.

In particolare il Tribunale di Ferrara nella predetta sentenza ha precisato che **il Ministero ha violato i generali principi di correttezza e buona fede contrattuale (art. 1175 e 1375 c.c.), che debbono informare la gestione del rapporto di lavoro con il personale dipendente, e ha violato altresì il generale principio del buon andamento della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 97 Cost.** avendo comunicato con una email del tutto priva di indicazioni le scelte operate dall'amministrazione scolastica, con evidente mancanza di qualsiasi forma di trasparenza nella procedura di mobilità.

F) Sull'onere della prova a carico del MINISTERO

In base al "principio di vicinanza della prova", spetta al Ministero, che ha a disposizione tutti i dati, dimostrare la correttezza del proprio operato.

Sul punto si richiamano i principi del Tribunale di Vicenza (ordinanza del 12.11.2016, procedimento n.1591/2016 RG), Tribunale di Firenze (sentenza n. 574/2017 del 13.06.2017, procedimento n. 3313 / 2016 RG) e del Tribunale di Ferrara (Sentenza n.83 del 28.04.2017, procedimento n.614/2016 R.G.).

La giurisprudenza è concorde nel ritenere che per l'accoglimento del ricorso è sufficiente il requisito della "**probabile fondatezza del diritto azionato**", riferito alla illegittimità del provvedimento e che incombe sul MIUR l'onere di fornire la prova della corretta applicazione dei criteri di assegnazione delle sedi.

§ § §

SUL PERICULUM IN MORA



La condizione di salute del ricorrente, la sua situazione familiare ed il consolidamento del diritto di terzi di ottenere la titolarità nella cattedra della c.d.c. AM56 di Santa Teresa di Riva, spettante al deducente, rendono necessaria la trattazione in via d'urgenza del ricorso in questione.

Il docente è titolare in una scuola di Caltagirone (CT) e, essendo residente a Messina, ogni giorno per raggiungere il posto di lavoro percorre con la propria automobile complessivamente circa 320 Km (andata e ritorno), in quanto non può fruire dei mezzi pubblici, che non sono disponibili per l'intero tragitto da percorrere e per l'assoluta non conciliabilità con l'orario di servizio.

La famiglia del ricorrente è composta dal docente, dalla moglie e dalla figlia minore, di 10 anni (allegato n.12).

La moglie del ricorrente è insegnante di ruolo alla scuola primaria, con scuola di titolarità a Messina e nella stessa città la minore frequenta la scuola dell'obbligo. Tale situazione familiare determina l'impossibilità del trasferimento dell'intero nucleo familiare a Caltagirone.

La moglie del ricorrente, infatti, dovrebbe richiedere ed ottenere un trasferimento interprovinciale in altra sede scolastica e la figlia verrebbe allontanata dalla propria quotidianità, anche extrascolastica.

Il ricorrente e la moglie, peraltro, accudiscono rispettivamente la madre (ottantenne e vedova) con diversi problemi di salute e la suocera (anch'ella vedova ed invalida al 100%).

Le difficoltà di collegamento tra Messina e Caltagirone e la notevole distanza da percorrere rendono di fatto impossibile per il ricorrente conciliare l'attività lavorativa con le esigenze della vita quotidiana, il cui svolgimento è diventato particolarmente complesso e gravoso.

Tale situazione ha determinato un **peggioramento delle condizioni di salute del deducente, soggetto affetto da ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico e dislipidemia**, come è possibile evincere dalla certificazione (allegato n.11) emessa dal medico specialista in cardiologia, Dott. Triboto, in data 10.05.2022, nella quale viene **sconsigliato al paziente di sottoporsi “a carichi lavorativi stressanti (lavoro notturno, sollevamento pesi, lunghi viaggi in auto, ecc.) per non alterare il ritmo circadiano della pressione arteriosa.”**

Le **condizioni di salute del deducente sono particolarmente peggiorate** nell'ultimo anno a causa del pendolarismo al quale il Prof. Gennaro è obbligato.



La modifica del ritmo sonno-veglia, determinata da alzate quotidiane prima dell'alba, e dallo stress derivante dalle circa cinque ore complessive di guida alle quali il deducente è obbligato quotidianamente per raggiungere la sede di lavoro, nonché l'impossibilità di potere effettuare pasti regolari e la complicazione nella gestione familiare, compresa l'assistenza alla madre vedova e alla figlia minore, che si ritrova con un padre assente per la maggior parte della giornata e che necessita riposo nelle poche ore di permanenza a casa, hanno influito negativamente e peggiorato sensibilmente le condizioni di salute del ricorrente.

La difficoltà per il deducente di conciliare l'attività lavorativa svolta in provincia di Catania con le necessità familiari e con quelle di tutela della propria salute costituiscono un danno non ristorabile, certo, grave ed irreparabile, che è determinato dall'illegittimità delle procedure di mobilità impugnate, così come ampiamente dedotto in premessa e nella trattazione del *fumus boni iuris*.

È quindi necessaria l'adozione della tutela cautelare richiesta, non essendo pensabile un differimento della decisione al merito o in tempi ordinari.

È ormai costante la giurisprudenza che ritiene l'esistenza del requisito del c.d. "*periculum in mora*" in fattispecie analoghe (anche addirittura in casi con minore gravità) di quella in esame.

Solo un provvedimento cautelare urgente può mettere fine a tale situazione insostenibile.

Sulle ragioni d'urgenza si richiamano i Tribunali di Civitavecchia e Roma secondo i quali ***"la sensibile compromissione di aspetti inviolabili della personalità estraniandosi nella lesione di diritto della persona costituzionalmente garantiti, merita diretta ed immediata tutela, onde l'accertata sussistenza di una compromissione di tali diritti, per loro stessa natura non riparabili per equivalente, induce a far ritenere sussistente il requisito del "periculum in mora" (Trib. Civitavecchia 10.01.2008) ed "in caso di trasferimento, sussiste il "periculum in mora" necessario per una emanazione di un provvedimento di urgenza ex. art. 700 C.P.C., quando dal provvedimento derivino al lavoratore comprovati pregiudizi alla vita familiare e di relazione, non risarcibili per equivalente" (Trib. di Roma 26.01.2000).***

Nel caso in questione sono certi ed imminenti i gravi pregiudizi alla salute del ricorrente, non risarcibili per equivalente e con evidenti ripercussioni anche nella vita quotidiana del docente, che non ha più una vita relazionale propria in quanto trascorre circa 5 ore al giorno in macchina ed al rientro a Messina, stanco



e particolarmente agitato per la costante attenzione che deve prestare alla guida, deve assolvere ai suoi doveri di marito, di padre e di figlio di una madre vedova ottantenne.

Il trasferimento definitivo del ricorrente a Caltagirone non è, altresì, ipotizzabile in quanto l'allontanamento del Prof. Gennaro dalla famiglia determinerebbe l'impossibilità per il ricorrente di svolgere il ruolo di padre e marito con la conseguente disgregazione dell'unità del proprio nucleo familiare e con danni non ristorabili, certi, gravi ed irreparabili al diritto inviolabile del deducente di sviluppare la propria personalità in ambito familiare e residenziale.

La **situazione economica della famiglia del ricorrente**, peraltro, sta subendo un vero e proprio **impoverimento a causa degli elevatissimi ed aumentati costi per il carburante** che il docente è costretto a sostenere per raggiungere il posto di lavoro e per rientrare a casa, stante **l'impossibilità di utilizzo dei mezzi pubblici**, che non collegano Messina a Caltagirone (andata e ritorno) e che in ogni caso non sono conciliabili con l'attività lavorativa del docente.

Su una situazione analoga è intervenuto il Tribunale di Ravenna con ordinanza cron.3684/2016 del 16.11.2016, resa nel procedimento RG 881/2016-1, che ha stabilito che gli "evidenti esborsi" subiti dal lavoratore pubblico dipendente costretto a trasferirsi *"a centinaia e centinaia di chilometri da casa, dagli affetti, dalle necessità familiari"* *"rapportati allo stipendio medio di un dipendente della branca di riferimento"*, rappresentano per il lavoratore *"un pregiudizio patrimoniale intollerabile e tale da importare, medio tempore, pregiudizi anche alle sfere non patrimoniali e reddituali del lavoratore"*.

Oltre quanto sopra si precisa che **in assenza di un provvedimento cautelare, la cattedra della c.d.c. AM56 (violino) presso la scuola "Petri" di Santa Teresa di Riva (Me)** sarà destinata alle prossime procedure di immissione in ruolo o alle operazioni di assegnazione provvisoria, precluse, in atto, al docente fino all'a.s. 2024/25.

Anche il consolidamento del diritto di terzi di ottenere la titolarità nella cattedra della c. d. c. AM56 di Santa Teresa di Riva, spettante al deducente per quanto esposto nei motivi di diritto ed in premessa, rappresenta un danno certo grave ed irreparabile.

L'illegittimo *"modus operandi"* del M.I., quindi, danneggia con immediata certezza ed irreparabilmente il ricorrente che, a causa dell'esiguo numero di istituzioni scolastiche che prevedono l'insegnamento del violino, difficilmente tra due anni potrà ottenere il trasferimento in una sede in provincia di Messina.



Il contenzioso in questione è naturalmente connaturato con la necessità di essere definito nel minor tempo possibile essendo impossibile attendere la definizione di un giudizio ordinario che determinerebbe ulteriori danni certi ed irreparabili.

Sussistono, pertanto, tutti i requisiti per il cosiddetto *periculum in mora* che è particolarmente grave e rilevante.

§ § §

Tale situazione, nonché l'urgenza di quanto accaduto, inducono il ricorrente ad avanzare istanza ex art. 700 cpc o di altro provvedimento urgente ed immediatamente esecutivo, anche *inaudita altera parte*, che accerti il diritto del ricorrente ad ottenere il trasferimento nel posto normale della c. d. c. AM56 (violino) presso la scuola secondaria di I grado "Petri" di Santa Teresa di Riva (ME).

§ § §

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto, il deducente, *ut supra* rappresentato, domiciliato e difeso, ai sensi dell'art. 700 C.P.C. e delle norme di rito, chiede che l'Ecc.mo Tribunale adito / G.d.L., previ gli adempimenti di rito e quanto altro ritenuto, previa emissione di provvedimento cautelare *inaudita altera parte*, da confermare nel prosieguo del giudizio, Voglia accogliere le seguenti domande e

Conclusioni

con provvedimento ex art 700 C.P.C., anche con decisione *inaudita altera parte* ed immediatamente esecutiva come per legge, ovvero a seguito di comparizione delle parti in contraddittorio nei modi e termini di rito, Voglia:

1) Accertare, ritenere e dichiarare che il ricorrente ha diritto ad ottenere il trasferimento nel posto normale della classe di concorso AM56 - STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (VIOLINO) **nella scuola secondaria di I grado "Petri" di Santa Teresa di Riva (Me), cod. MEMM88901C**, vacante e disponibile nel corso delle procedure di mobilità dell'a. s. 2022/23 alle quali ha concorso il docente, anche in sovrannumero in caso di sopravvenuta occupazione di tale cattedra successivamente alle procedure di mobilità in contestazione, ovvero come per legge, e per l'effetto adottare tutti gli atti e provvedimenti consequenziali al trasferimento disposto in tale cattedra, con la disapplicazione della normativa regolamentare applicata in violazione dei diritti del ricorrente e con l'applicazione della normativa vigente, così come indicato in ricorso e come per legge;



2) In subordine e senza recesso dalla superiore domanda, in caso di indisponibilità della cattedra sopra indicata, accertare, ritenere e dichiarare che il ricorrente ha diritto ad ottenere il trasferimento nel posto normale della classe di concorso AM56 - STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (VIOLINO) in una scuola secondaria di I grado della provincia di Messina in esito alle procedure di mobilità per l'a. s. 2022/23, anche in soprannumero, così come indicato in ricorso e come per legge, e per l'effetto adottare tutti gli atti e provvedimenti consequenziali al trasferimento disposto in provincia di Messina, con la disapplicazione della normativa regolamentare applicata in violazione dei diritti del ricorrente e con l'applicazione della normativa vigente, così come indicato in ricorso e come per legge;

3) In via gradata ed in ogni caso, accogliere il presente ricorso e previa declaratoria della nullità delle disposizioni contrattuali illegittime meglio indicate in ricorso, ordinare al Ministero di procedere alla rielaborazione dei movimenti includendo i posti illegittimamente accantonati non destinati alle operazioni di mobilità ed in particolare il posto normale della classe di concorso AM56 - STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (VIOLINO) nella scuola secondaria di I grado "Petri" di Santa Teresa di Riva (Me), cod. MEMM88901C, vacante e disponibile nel corso delle procedure di mobilità dell'a. s. 2022/23 ed assegnarlo al ricorrente che lo ha espressamente richiesto.

4) Condannare controparte alle spese compensi onorari ed accessori di legge (IVA, CPA e 15% spese generali di legge) **da distrarsi** in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

L'Avv. Massimiliano Fabio dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e che il proprio codice fiscale è FBA MSM 70D28 F158V, che la propria p.e.c. è *massimilianofabio@pec.giuffre.it*.

L'Avv. Massimiliano Fabio deposita i seguenti atti:

- 1) Procura alle liti;
- 2) Carta di identità;
- 3) Contratto a tempo indeterminato
- 4) Reclamo;
- 5) Domanda di mobilità per l'a.s. 2022/23 con allegati;
- 6) Domanda di mobilità per l'a.s. 2022/23 convalidata dall'A.T. di Catania;
- 7) Decreto e bollettino dei movimenti della scuola secondaria di I grado pubblicati dall'A.T. di Messina prot. n.0010417 del 17.05.2022;



- 8) Decreto pubblicato dall'A.T. di Messina n. prot. 0010159 del 12.05.2022 relativo all'organico di diritto di ogni ordine di istruzione;
 - 9) CCNI mobilità triennio 2022/2025;
 - 10) Ordinanza n.45/2022 - Mobilità 2022/23;
 - 11) Certificazione medica del 10.05.2022;
 - 12) Certificato di residenza e stato di famiglia;
 - 13) Ordinanza del Tribunale di Roma del 13.02.2018, resa nel procedimento n.42754/2017 RG;
 - 14) Ordinanza del Consiglio di Stato n.3722 del 22.07.2019, resa nel procedimento n.5199/2019 RG;
 - 15) Sentenza del Tribunale di Lanciano n.167/2017 del 24.07.2017, resa nel procedimento n.573/2015;
 - 16) Ordinanza del Tribunale di Roma del 10.07.2018, resa nel procedimento n.42432/2017 RG;
 - 17) Sentenza del Tribunale di Ferrara n.83/2017 del 28.04.2017, resa nel procedimento n.614/2016 RG;
 - 18) Ordinanza del Tribunale di Vicenza del 12.11.2016;
 - 19) Ordinanza Tribunale di Roma su istanza ex art.151 cpc;
 - 20) Provvedimento del Tribunale di Milano su istanza notifica ex art. 151 cpc reso nel proc. 398/17 RG.
 - 21) Decreto e bollettino dei movimenti della scuola secondaria di I grado pubblicati dall'A.T. di Messina prot. n.0014837 del 07.06.2021;
 - 22) CCNI mobilità triennio 2019/2022;
 - 23) Ordinanza n.106/2021 - Mobilità 2021/22;
- Sant'Agata di Militello, 30 maggio 2022.

Avv. Massimiliano FABIO

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI

NOTIFICA EX ART. 151 C.P.C.

PREMESSO

il Ricorso ex art. 700 C.P.C.;

RITENUTO

- 1) Che, nel procedimento possono ritenersi contro interessati gli ulteriori docenti indicati nelle graduatorie – elenchi adottati dal MIUR, oggi MI e dai relativi uffici;



- 2) Che, la notifica ai controinteressati, ove ritenuta necessari, può essere effettuata esclusivamente ai sensi dell'art.151 C.P.C., stante il notevole numero di destinatari e la mancata indicazione dei dati quali le generalità complete e gli indirizzi di residenza;
- 3) Che, il Tribunale di Roma, con Ordinanza cronol.118894/16 allegata, in analogo ricorso ha ritenuto non necessaria la notifica ai potenziali controinteressati, nemmeno ai sensi dell'art 151 C.P.C. in quanto le domande della ricorrente non inciderebbero sulla posizione degli altri docenti;
- 4) Che, anche il Tribunale di Milano, nel procedimento n.3987/2017 RG, ha ritenuto non necessaria la notifica ai potenziali controinteressati, nemmeno ai sensi dell'art 151 C.P.C., in quanto ha precisato che ***“si deve escludere la necessità di operare l'integrazione del contraddittorio con i soggetti che, pur se aventi minore punteggio, hanno ottenuto il trasferimento in ambiti provinciali a cui aspirava anche la ricorrente, atteso che la domanda è volta ad ottenere il trasferimento, genericamente, presso tali ambiti senza indicazione di una specifica sede, il che può avvenire anche in soprannumero e senza, quindi, riflessi diretti nei confronti dei partecipanti alla procedura di mobilità.”***;
- 5) Che, la suddetta notifica – notizia, ove ritenuta necessaria, può essere garantita mediante pubblicazione integrale **nel sito del MIUR, oggi M.I.** e/o di ogni altro sito istituzionale se indicato nel provvedimento autorizzativo, di tutti gli atti di legge;
- 6) Che, la richiesta notifica ex art.151 è da ritenersi ad integrazione della notifica prevista per legge alla parte resistente;

CHIEDE

di essere autorizzato alla notifica degli atti di legge ritenuti ed individuati, nei relativi termini e modi indicati, adottando all'uopo ogni eventuale ulteriore provvedimento, come per legge, e con espressa indicazione del **Sito Istituzionale del MIUR, oggi M.I.** e/o di ogni altro sito istituzionale, se indicato nel provvedimento autorizzativo, ai quali richiedere la pubblicazione degli atti.

Sant'Agata di Militello, 30 maggio 2022.

Avv. Massimiliano FABIO

